# **COMMISSIONE VII**

# CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

99.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

# PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDI

# DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

# INDICE

PAG.	PAG.
Sull'ordine dei lavori: Portatadino Costante, Presidente	Gelli ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245);
Disegno di legge (Discussione e rinvio):  Iniziative per la diffusione della cultura scientifica (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5207) 3.  Portatadino Costante, Presidente	Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510)         11           Seppia Mauro, Presidente         11, 12, 13, 14, 15           16, 17, 18, 19, 20, 21           Casati Francesco (gruppo DC)         14           De Julio Sergio (gruppo sinistra indipendente)         12, 15, 16, 17, 19, 20           Gelli Bianca (gruppo comunista-PDS)         16, 20
Bruni Giovanni (gruppo repubblicano)	Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde) 13 19, 20  Mensorio Carmine (gruppo DC)
Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926);	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)



#### La seduta comincia alle 15,40.

Maria Luisa SANGIORGIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo verde è pervenuta la richiesta di posticipare di un'ora l'esame del provvedimento sul dottorato di ricerca. Pertanto, propongo di passare intanto alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Iniziative per la diffusione della cultura scientifica (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iniziative per la diffusione della cultura scientifica », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 31 ottobre 1990.

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO AMALFITANO, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, che giunge a noi dopo essere stato approvato dall'altro

ramo del Parlamento, è volto a coordinare e pianificare iniziative attinenti alla diffusione della cultura scientifica. A proposito di quest'ultima, credo sia necessario evidenziare, innanzitutto, un'esigenza di tipo storico, in un certo qual modo museale, relativa al recupero e alla valorizzazione dei reperti e delle testimonianze della tradizione scientifica e tecnologica del nostro paese. La seconda esigenza da sottolineare è senz'altro quella attinente alla necessità di adeguare le strutture per far sì che la diffusione della cultura scientifica e in particolar modo dell'informazione attinente alla ricerca scientifica e tecnologica possa disporre di strumenti e mezzi.

L'iniziativa in questione mira alla realizzazione di un intervento organico in grado di sottrarre la cultura scientifica a quella sorta di emarginazione culturale che attualmente la caratterizza, e da questo punto di vista ritengo che il lavoro istruttorio e preparatorio compiuto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia di grande interesse, contenendo aspetti innovativi, carichi di attesa e di speranza, che affrontano l'intera problematica in un ambito più vasto; si tratta di una problematica concernente il modo in cui oggi si può concepire un istituto museale, puntando al recupero dei luoghi di confronto culturale e dialettico-culturale, ma soprattutto puntando al versante della didattica e dell'informazione.

Credo quindi che vi sia l'esigenza di un contesto culturale più vasto all'interno del settore dell'organizzazione di questi strumenti di memoria, di recupero e di didattica della cultura tecnologica; questa mi sembra una prospettiva di grande at-

#### x legislatura — settima commissione — seduta del 13 febbraio 1991

tualità. La specificità degli interventi pone soprattutto l'esigenza di intersettorialità, quindi della possibilità di agire in termini di collegamento. Da ciò deriva la necessità del sostegno e del potenziamento delle istituzioni esistenti.

Queste ultime mi sembrano, del resto, poche e certamente non adeguate dal punto di vista strutturale ed organizzativo rispetto alla necessità di cultura e alla domanda proveniente dal paese. Contestualmente, proprio perché entriamo in una logica di programmazione e quindi di pianificazione, si dovrebbe pervenire (del resto, è questo l'intento del Governo e del Ministero) all'attuazione di progetti di nuove istituzioni.

In tale ambito, occorre rivolgere una particolare attenzione alla ricerca ed alla formazione, con un discorso che può tendere ad un sistema nazionale dei musei e dei centri scientifici. Già presso il Ministero ha funzionato (il ministro sarà senz'altro più preciso e puntuale di me al riguardo) un Comitato nazionale per la diffusione della cultura scientifica. Credo che in questo modo, considerando anche l'altra ipotesi del sistema museale, in termini più attinenti alla competenza specifica dei beni culturali nel settore, si possano trovare gli spazi, gli strumenti, i luoghi per quella interdisciplinarità e per quel recupero delle due culture in una unità della cultura alla quale facevo riferimento.

L'altra esigenza, pertanto, è quella della formazione e dell'aggiornamento professionale. La formazione professionale può essere conseguita presso alcune istituzioni; mi sembra che sia allo studio anche l'ipotesi della possibilità di individuare spazi di formazione universitaria e postuniversitaria, fino al dottorato di ricerca. Resta comunque il discorso relativo alle possibilità della scuola per operatori di musei scientifici e storico-scientifici, che mi sembra una esigenza più ampia all'interno del settore della didattica e dell'informazione. Naturalmente nasce un problema di catalogazione e di ricognizione del patrimonio esistente sul territorio.

Credo che vi sia la capacità di affrontare la stessa opinione pubblica con convegni e momenti di sollecitazione che hanno grande successo, fino ad arrivare all'ipotesi della settimana dei musei scientifici, che potrebbe rappresentare un momento di grande vitalità culturale.

Il relatore, quindi, non può che raccomandare l'approvazione di un provvedimento senz'altro innovativo all'interno di questo particolare settore, che comunque non è distante da tutta l'attenzione che viene rivolta in determinati comparti e luoghi pedagogici e di educazione permanente.

Se dovessi fare una annotazione, esprimerei una riserva con riferimento alla scarsa disponibilità finanziaria. La modestia delle risorse (10 miliardi per ciascuno degli anni 1991-1993, anche se il Governo sembra impegnarsi per dare continuità a tale impostazione) credo che possa presentare un pericolo, signor ministro: quello di essere appena sufficiente per iniziare il potenziamento dell'esistente: se così non fosse, insieme con il potenziamento dell'esistente dovremmo pensare ad una diffusione di queste iniziative in alcune parti del paese in cui sono particolarmente assenti - voglio citare il Mezzogiorno – e forse correremo il rischio di trovarci di fronte, come spesso avviene, ad interventi a pioggia, a parecchie iniziative che poi dovrebbero essere faticosamente portate a termine.

Tuttavia questa mia annotazione è a sostegno dell'iniziativa; è opportuno avere da parte del ministro indicazioni esplicite circa la possibilità di programmazioni certe, all'insegna della massima collaborazione tra Governo e Parlamento. In tal modo, Governo e Parlamento potrebbero farsi carico della continuità di questa iniziativa.

Alla luce di tali riflessioni, sollecito la Commissione ad approvare il disegno di legge che, del resto, è al nostro esame in seconda lettura, essendo già stato licenziato dalla VII Commissione permanente del Senato. Credo che l'entusiasmo che le finalità del provvedimento suscitano in noi debba impegnarci in un itinerario che

x legislatura — settima commissione — seduta del 13 febbraio 1991

dobbiamo cercare di incrementare nello spazio, nel tempo e nella quantità per il futuro.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In ordine al contenuto del disegno di legge, non ho nulla da aggiungere a quanto il relatore ha osservato. Vorrei solo segnalare alcuni aspetti ai membri della Commissione ed al presidente.

In realtà l'iter di questa iniziativa è molto lungo, malgrado la modestia delle risorse (10 miliardi); è un iter che è costato tre anni di lavoro, perché dal momento in cui ho assunto l'ufficio di ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mi sono occupato del grave problema dell'insufficienza delle strutture museali scientifiche e, soprattutto, di iniziative per la diffusione della cultura scientifica. In realtà, anche se l'intero dibattito sulla seconda cultura risulta datato, in effetti il Ministero per i beni culturali ed ambientali è sostanzialmente incentrato sul bene artistico e museale di tipo umanistico, mentre nel campo scientifico la sua struttura è debolissima. Vi sono, quindi, due tipi di esigenze, una di tipo culturale, legata cioè alla diffusione della cultura scientifica, e l'altra di tipo politico, attinente alla conoscenza dei problemi dell'innovazione tecnologica e della scienza in rapporto alla possibilità dei cittadini di partecipare alle scelte in modo consapevole.

Riuscire ad ottenere 10 miliardi di stanziamento in bilancio e mettere in moto l'iter di questo provvedimento possono considerarsi risultati già soddisfacenti, anche in considerazione del fatto che talune iniziative risultano già avviate, quali, per esempio, il progetto strategico del CNR per la collocazione dei beni culturali e scientifici. Pertanto, mi permetto di invitare la Commissione ad approvare al più presto il provvedimento in esame, proprio perché, ripeto, le iniziative già in essere necessitano di sostegni economici per poter proseguire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIANO GUERZONI. Dico subito, signor presidente, onorevoli colleghi, che sulle finalità del disegno di legge al nostro esame è difficile non convenire, in quanto conosciamo bene lo stato di abbandono in cui versano i musei scientifici, soprattutto universitari, del nostro paese. Sappiamo, altresì, come la nostra tradizione pseudoumanistica abbia contribuito a mettere in secondo piano la cultura scientifica, per cui ciò è andato a discapito delle finalità della sua diffusione e, soprattutto, degli interventi per l'istituzione ed il potenziamento dei musei e dei centri storico-scientifici.

Devo anche aggiungere, però, che la lettura di questo provvedimento genera qualche sorpresa, in quanto essendo nel nostro ordinamento statale previsto uno specifico Ministero per i beni culturali ed ambientali, che tra i suoi compiti istituzionali ha anche quelli relativi alla conservazione dei musei e alla conoscenza delle testimonianze storiche, non si comprende perché esso debba limitare le sue competenze ai beni di carattere umanistico. Da questo disegno di legge, infatti, appare evidente come il Ministero in questione non si occupi dei beni scientifici, dal momento che di essi deve farsi carico il Ministero per l'università. Dunque, mentre le finalità di questo disegno di legge appaiono condivisibili, la strumentazione prevista dà adito a molti dubbi, tanto che gli inteventi assumono un carattere riparatorio, cioè tesi a rimediare ad una situazione di per sé inaccettabile. vale a dire una divisione arcaica tra cultura storico-filosofica ritenuta di competenza dei beni culturali, e cultura scientifica, di competenza del Ministero dell'università.

Poiché ieri abbiamo avuto una prima, parziale audizione del ministro Facchiano sulla legge n. 84 del 1990, relativa alla catalogazione del patrimonio librario, è difficile comprendere per quali ragioni in questo disegno di legge debbano essere previsti interventi per la ricognizione sistematica delle risorse bibliografiche e documentali. Credo che anche questo aspetto stia a testimoniare una separazione ed una divisione di compiti che lascia alquanto a desiderare, almeno dal punto di vista dell'assetto istituzionale.

Pertanto, pur ribadendo il mio assenso su questo provvedimento in considerazione dell'urgenza di far fronte ad una situazione deficitaria, richiamo l'attenzione del ministro e della Commissione sull'opportunità di superare una simile situazione, perché non è pensabile istituzionalizzare la divisione tra musei e musei scientifici. Ripeto che si pone la necessità di un intervento riparatore, con alcune singolarità. Per esempio, tra le finalità indicate all'articolo 1, vi è quella, alla lettera d), di « sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie »: anche in questo caso si attua un riparto di competenze alquanto singolare, perché non esiste un problema di didattica delle lingue, della storia, dell'italiano; speriamo che di queste ultime si occupi il Ministero della pubblica istruzione, visto che quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con questo provvedimento viene istituzionalmente investito del compito di farsi carico della didattica della scienza e della storia della scienza. Tale impostazione è accettabile solo prendendo atto della posizione di svantaggio in cui finora è stata tenuta la cultura scientifica.

L'auspicio che rivolgo, pertanto, in particolare al ministro è che si proceda verso una programmazione di queste risorse che consenta di evitare interventiduplicati, a pioggia, nonché di evitare che vi siano iniziative in base alla legge n. 84 del 1990 che magari tornano ad essere finanziate su questo provvedimento. È sufficiente scorrere l'elenco dei progetti approvati sulla base della legge n. 84 per rendersi conto dell'esistenza di evidenti sovrapposizioni, per cui si rischia che alcune iniziative siano sovrafinanziate e che altre non trovino accoglienza né presso un Ministero né presso l'altro. Ciò vale per le risorse bibliografiche, per le istituzioni museali, per quelle scientifiche. Prima o poi occorrerà operare una rilevazione delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato in base alla legge n. 123 del 1980: vi sono istituzioni scientifiche che ricevono il contributo ordinario dello Stato con programmi che prevedono la conservazione ed il potenziamento di istituzioni museali; esistono altresì istituzioni culturali di cui alla legge n. 123, il cui compito statutario è la gestione di un museo scientifico. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un intreccio di competenze che fa sorgere più di un problema.

Ribadisco però che, inquadrando il provvedimento al nostro esame nell'ottica di un intervento di riparazione di una situazione esistente, non abbiamo alcuna intenzione di ritardarne l'iter. Tuttavia questi interrogativi rimangono, così come rimane, nel rapporto tra Ministero ed atenei, l'ipotesi, indicata nella relazione tecnica, di una scuola per operatori di musei scientifici che poi, come è specificato tra parentesi, risulta essere l'ipotesi di un corso della durata di un mese destinato a completare la formazione dei borsisti. Pertanto - con il limitato valore che può avere, da un punto di vista di progetto politico, la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge - l'ipotesi prevede l'istituzione di una scuola per operatori che esaurisce il suo compito in un corso della durata di un mese, per perfezionare 25 borsisti, mentre in un momento successivo si vedrà come dovranno essere selezionati. Riteniamo che questo debba essere un compito tipico delle università e che nell'ambito dei nuovi ordinamenti didattici tale esigenza debba essere soddisfatta, e debba esserlo attraverso scuole per operatori di musei che siano scientifici e non, in cui dovranno essere introdotti corsi di perfezionamento per coloro i quali si dedicano ai musei scientifici. Questa bipartizione è sorprendente e solleva molti interrogativi.

Concludo ribadendo che non abbiamo alcuna intenzione di ritardare l'iter del provvedimento, ma ne accogliamo il significato, il valore di intervento riparatore. Non possiamo non sollevare alcune

riserve (ne ho indicata più di una) proprio per l'intelaiatura che sembra sottostare al disegno di legge.

GIOVANNI BRUNI. A me dispiace che in Italia si usi l'aggettivo « pseudo-umanistico », posto che esiste un bagaglio rilevante di cultura umanistica. Mi dispiace anche che si continui a parlare di due culture, dal momento che la cultura italiana è unitaria. Mi rammarico inoltre del fatto che vengano sempre citate le « cose all'italiana », quasi che fossimo l'ultimo dei paesi, mentre in realtà siamo la quinta nazione industriale nel mondo.

Tuttavia i fiumi hanno gli affluenti: nel Ministero per i beni culturali ed ambientali confluisce uno di questi aspetti che, peraltro, mi sembra abbia valore di carattere pratico. Nel testo del disegno di legge si parla di iniziative volte a « riorganizzare », « promuovere », « incentivare », « sviluppare »; allora pensiamo veramente a quell'aggettivo che non mi è mai piaciuto, cioè al « globale unitario »? La ragione è che la cultura presenta molti aspetti confluenti.

Tra l'altro, mi sembra che il disegno di legge abbia un carattere dinamico, in quanto è volto a promuovere determinate iniziative che consentono di superare quelle carenze dovute al fatto che l'Italia. prima dell'avvento della Repubblica, era un paese agricolo, più vicino all'Africa nord. Poiché abbiamo compiuto grandi passi in maniera troppo veloce, non abbiamo tempestivamente raggiunto quegli obiettivi cui tende il provvedimento. Arriverà un momento in cui, attraverso la collaborazione, sistemeremo meglio quanto stiamo oggi costruendo. Nulla avviene su un piano razionale ed illuministico, come ci ha insegnato uno dei nostri grandi, Giambattista Vico.

SERGIO SOAVE. Non vorrei turbare questa ampia visione della storia, rievocata dall'onorevole Bruni, ponendo qualche modestissima domanda al ministro. Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge è scritto che la parte più rilevante dello stanziamento (6.500 milio-

ni) è destinata alla « Istituzione e potenziamento dei musei e centri scientifici e storico-scientifici (sulla base dei progetti presentati dagli enti interessati; i progetti relativi all'istituzione di nuovi centri e musei assorbiranno presumibilmente una quota di circa due terzi delle risorse complessivamente disponibili per l'intervento) ». Pertanto, due terzi di questi 6.500 milioni saranno destinati all'istituzione di nuovi musei. Vorrei quindi sepere dal ministro quali siano i progetti attualmente presentati, dal momento che è prevista sì un'ipotesi tecnica molto dettagliata, ma non sono chiarite le destinazioni dei fondi. Mi chiedo, inoltre, per quale motivo sia stabilita una quota così ampia per le nuove istituzioni e non si provveda, invece, a sistemare quelle già esistenti. Infine, gradirei acquisire qualche informazione sia sul rapporto che in merito a questo tipo di interventi si prevede di stabilire con gli enti locali, sia sulle borse di studio.

BIANCA GELLI. Pur condividendo le osservazioni del collega Soave, personalmente esprimo un giudizio positivo sul disegno di legge al nostro esame, in quanto ritengo che si sia già perso molto tempo nell'offrire ai giovani la possibilità di accedere ad una visione della scienza che sia allo stesso tempo storica ed attualizzata. Più che pormi il problema di eventuali sperperi, sottolineo anch'io la necessità di creare nuovi spazi atti a favorire una diversa logica della cultura scientifica nazionale. In questa prospettiva, appare opportuna un'interrelazione tra più ministeri per garantire una vera programmazione. In pratica, credo sia necessario razionalizzare il problema, evitando che un tipo di informazione così specifica provenga quasi sempre dei canali televisivi.

E probabile, come sottolineava poc'anzi lo stesso ministro Ruberti, che la relazione tecnica presenti alcune parti lacunose, per cui vorrei anch'io che fossero colmate; gradirei, altresì, una spiegazione relativa al punto b) dell'articolo 1, in quanto mi chiedo a quali corsi di laurea ci si riferisca e se si siano previsti corsi di perfezionamento per i docenti di storia.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor ministro, credo che tutti convengano sulla necessità di istituire in Italia un museo per la diffusione della cultura scientifica, anche se voglio ricordarle che in una seduta congiunta delle Commissioni esteri e cultura ho chiesto che nella nuova normativa sugli istituti di cultura all'estero fossero tolte le parole « cultura scientifica », in quanto non mi sembrava opportuno definirla con un aggettivo. Comunque, dal momento che in bilancio sono previsti 10 miliardi proprio per questo tipo di cultura, ritengo anch'io che debbano essere utilizzati nel migliore dei modi e che ad un ministro della Repubblica non debba essere negata la possibilità di crearsi comitati e commissioni di esperti che suggeriscano o che formulino un determinato programma.

A parte le considerazioni senz'altro pertinenti svolte dal collega Guerzoni, in merito alla strana divisione tra una cultura ritenuta di competenza dei beni culturali ed una cultura scientifica di competenza del Ministero dell'università, devo esprimerle, signor ministro, la mia perplessità sulla struttura del comitato nazionale, appositamente istituito presso il ministero, per la diffusione della cultura scientifica; a mio avviso, infatti, essa non appare rispettosa del necessario pluralismo culturale, dal momento che, in modo non del tutto trasparente, appaiono presenti membri ai quali viene anche affidata la responsabilità strategica di alcuni progetti.

Per esempio, il progetto strategico del CNR è diretto dal professor Galluzzi, il quale faceva parte di quel comitato che ha avuto il compito di definire un programma di interventi. Ritengo che ciò sia fuori luogo, anche perché lo stesso professor Galluzzi (che non ho il piacere di conoscere e sul quale non intendo. quindi, esprimere alcuna valutazione) lo ritroviamo poi in un altro comitato, sem- sulle linee generali.

pre previsto da quella programmazione, il comitato concernente il protocollo d'intesa con la RAI. Sempre esaminando in maniera molto sommaria il documento. ho verificato che una situazione analoga, invertendo cronologicamente i fatti, riguarda il professor Cipriani, il quale prima è stato programmatore di un'ipotesi di Museo nazionale di storia naturale a Firenze e poi è divenuto programmatore del progetto concernente Firenze.

Questo modo di procedere non ci lascia molto tranquilli, perché i fondi devono essere utilizzati, il progetto può essere bello e suggestivo, ma dovrebbe essere attuato con il massimo della trasparenza; vorremmo quindi sapere in quali termini possiamo operare, al di là di questi interventi. Mi scuso per aver citato nomi e cognomi; l'ho fatto solo a titolo esemplificativo, per dimostrare come la vicenda avrebbe potuto essere più chiara.

Approvando questo disegno di legge proveniente dal Senato, in realtà che cosa approviamo? Un programma già stabilito, nel quale non riusciamo ad intervenire in alcun modo? O andiamo semplicemente ad approvare un'ipotesi di programma in cui possiamo intervenire esprimendo la nostra opinione? È vero che questa Commissione cultura è uscita ieri o l'altro ieri su il Giornale di Montanelli proprio fatta a pezzi, se mi si consente questa espressione; tuttavia se esiste, la Commissione cultura in qualche modo dovrà avere un ruolo, esprimersi, dire fino a che punto certi programmi possono andare avanti o meno. Occorre individuare un momento reale di confronto su una serie di programmi che possono benissimo essere validi; a parte, signor ministro, ragioni di opportunità di certe presenze, i programmi possono procedere ma senza forzare troppo la mano, perché quando si è presenti in un ruolo si rischia di ingenerare negli altri momenti di pericolosa inflessione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione Domenico AMALFITANO, Relatore. Nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti nel dibattito, mi faccio carico delle perplessità sollevate molto intelligentemente, come suo solito, dall'onorevole Guerzoni; debbo dire con molta onestà all'onorevole Guerzoni che sono le stesse perplessità che ha avvertito il relatore. Tuttavia mi sono sforzato di interpretare il disegno di legge (e questa credo sia l'intenzione dei presentatori) come un intervento di intersettorialità.

Non posso assolutamente accettare, da un punto di vista istituzionale, una funzione surrogatoria del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica rispetto al Ministero per i beni culturali ed ambientali, anche se devo dire che qualche vuoto legislativo esiste, soprattutto in quella che è ancora la nozione di bene culturale all'interno della legge n. 1089, che evidentemente non estende tale concetto.

Ritengo peraltro che nel disegno di legge in esame si miri ad unire alcune competenze; esiste una competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che il relatore interpreta nel senso di una responsabilità politico-culturale sul discorso della conservazione, ed esiste un intervento, da concordarsi nei ruoli e nelle prerogative, che riguarda invece un momento dinamico di utilizzo educativo, di capacità, di metodologia, che, pur nella imprecisione della dizione, appartiene proprio al discorso della cosiddetta cultura scientifica in quanto tale.

Credo che questo, oltre ad essere un momento di intersettorialità, di collaborazione, ponga fine ad una certa stasi nel settore che è stata lamentata anche dallo stesso ministro, nel senso che recentemente, onorevole Guerzoni, una delle critiche mosse al nostro modo di condurre la politica dei beni culturali è stata quella concernente l'eccessiva settorialità: infatti, un settore come quello dei beni culturali – lo stiamo verificando ogni giorno – è di per sé intersettoriale, quindi necessita di momenti interdisciplinari ed anche interistituzionali.

Siamo di fronte ad una iniziativa posta sul versante dinamico, che nasce all'interno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ferme restando le competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Pertanto, nonostante le impressioni che possono derivare da una prima lettura del testo (del resto, quest'ultimo è stato concordato tra i vari ministri, i quali avranno senz'altro affrontato tali problemi), mi sembra che il provvedimento sia innovativo da questo punto di vista; non siamo all'interno di una competenza che viene attribuita in termini surrogatori ad altri, a detrimento di un Ministero.

Per quanto riguarda, onorevole Soave, la programmazione degli interventi, la risposta dovrà essere fornita dal ministro. Questa Commissione, ogniqualvolta si è trovata ad esaminare provvedimenti concernenti la programmazione di interventi. ha sempre ipotizzato un momento di audizione o di acquisizione di informazioni. Non a caso, l'onorevole Guerzoni ha citato la legge n. 84, anche se vi sono altre normative a cui avrebbe potuto riferirsi. Comunque, dal momento che non intendo certo ritardare l'iter del provvedimento in esame, posso considerare opportuno un ordine del giorno relativo al momento attuativo e alla verifica della programmazione, sia in termini fattuali sia temporali, rispetto alla documentazione fornita dal ministro e che, personalmente, ho considerato come momento elaborativo e non ancora come momento propositivo.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Cercherò di rispondere a tutte le osservazioni espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito, anche se prima voglio precisare che la mia visione dei problemi non è certo arcaica, come credo dimostri la « Settimana della cultura scientifica », che è stata concordata con il Consiglio dei ministri e alle cui pubblicazioni provvederà la Presidenza del Consiglio.

# 10 x legislatura — settima commissione — seduta del 13 febbraio 1991

Ciò premesso, devo subito dire di aver operato con la massima trasparenza, come confermato dal fatto di aver già da tempo inviato alla Commissione tutta la necessaria documentazione in materia. Certo è che nel nostro paese i beni culturali di carattere scientifico non sono affatto tutelati, per cui, contrariamente a quanto accade per i reperti archeologici o per il patrimonio culturale comunemente inteso, essi possono varcare le nostre frontiere senza comportare alcuna pena per chi li ha trafugati. Rispetto a quanto è avvenuto in altri paesi, che nell'ottocento e nel novecento hanno costruito musei scientifici di enormi dimensioni, da noi le istituzioni esistenti sono pochissime (ricordo l'istituto e museo nazionale di storia della scienza di Firenze e il museo nazionale della scienza e tecnica di Milano) e sostanzialmente adempiono alle funzioni di conservazione, tutela e restauro dei documenti storico-critici e degli strumenti scientifici. In tema di divulgazione, le mostre italiane si contano sulle dita, e quasi sempre organizzate grazie al volontariato locale.

Credo che una moderna struttura museale debba integrarsi con il sistema scolastico, nel senso di consentire a quest'ultimo di visitare mostre che difficilmente possono essere riproposte in più città. Un tale tipo di iniziativa potrebbe essere sostenuto anche con il ricorso alla rete museale delle università. Ritengo, quindi, che lo Stato debba favorire un'azione che giudico meritoria e che ha già mobilitato centinaia di studiosi, vale a dire quella di favorire nel nostro paese, tramite opportuni investimenti, una rete museale e scientifica veramente moderna, in grado di evidenziare un ricchissimo patrimonio tuttora non catalogato.

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE Mauro SEPPIA

ANTONIO RUBERTI. Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto riguarda la composizione del comitato nazionale per le iniziative di | definizione più puntuale.

promozione, tutela e valorizzazione della cultura scientifica, i componenti del medesimo sono tutti riportati nel documento che ho trasmesso alla Commissione, per cui ritengo di aver operato con la massima trasparenza nelle nomine, anche se è normale che per alcune di esse abbia influito la mia conoscenza umana e professionale del soggetto indicato, come è il caso, per esempio, del professor Galluzzi, storico della scienza di grande valore, del professor Cipriani, designato dal rettore dell'università di Firenze, e del professor Budinich dell'università di Trieste.

Per quanto riguarda il problema inizialmente posto dall'onorevole Guerzoni, relativo alla divisione tra una cultura ritenuta di competenza dei beni culturali e una cultura sicentifica di competenza del Ministero dell'università, credo anch'io che esista:

Pertanto, mi auguro che il Ministero per i beni culturali ed ambientali possa avere quanto prima una struttura per la cultura scientifica efficiente quanto quella relativa al profilo umanistico, che si occupi della tutela e del restauro degli strumenti scientifici come dei manoscritti e delle opere d'arte, che organizzi mostre sulla scienza, come le organizza in campo artistico. Questa è stata la mia proposta iniziale, come risulta dall'intesa di programma che l'onorevole Guerzoni potrà leggere.

Nell'attesa che maturino questa disponibilità e questo impegno, abbiamo mobilitato tutto quello che era possibile con una piccola risorsa, quindi svolgiamo un'azione molto positiva ma purtroppo con poche disponibilità finanziarie; tuttavia ciò serve a creare una sensibilità, è un affluente che vuole arricchire il fiume - che spero si ingrossi - dell'impegno per la diffusione di una cultura senza aggettivi.

LUCIANO GUERZONI. E che costituirà un alibi per il Ministero per non occuparsi più di cultura scientifica.

PRESIDENTE. Dovremmo fornire una

#### X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

LUCIANO **GUERZONI.** Possibilmente senza fermarci alla legge n. 1089 del 1939; successivamente sono entrate in vigore altre leggi, tra cui quella che definisce le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta in attesa dell'acquisizione dei necessari pareri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e delle proposte di legge Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245); Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gelli ed altri: « Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca »; Poli Bortone ed altri: « Norme in materia di dottorato di ricerca ».

Ricordo che nella seduta del 24 gennaio scorso è iniziato l'esame dell'articolo 4 del testo unificato assunto come testo base e degli emendamenti ad esso riferiti, di cui in quella sede è stata data lettura. Ricordo altresì che in quella occasione è stato rinviato ad altra seduta il seguito della discussione per consentire ulteriori approfondimenti. Do pertanto la parola al relatore affinché riferisca su di essi.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Come ha già ricordato il presidente, nel corso dell'ultima seduta l'esame dell'articolo 4 è stato sospeso per consentire un esame più approfondito dei problemi posti, in particolare, dal comma 1 dell'articolo 4.

Alla luce degli approfondimenti svolti, presento due emendamenti. L'emendamento 4. 9 rappresenta una riformulazione ed una integrazione del mio emen-

damento 4.7, presentato nella scorsa seduta. Con l'emendamento 4.8 si intende consentire la partecipazione ai concorsi di ricercatore universitario ai laureati in possesso di diploma di laurea non affine direttamente alla materia per la quale è stato bandito il concorso di ricercatore, purché sia invece affine il titolo superiore, quello di dottore di ricerca, che costituisce ovviamente una garanzia di carattere scientifico ed una motivazione all'ingresso nella carriera scientifica universitaria più attendibile rispetto all'affinità del diploma di laurea, magari conseguito alcuni anni prima.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Esso deve essere valutato, nei concorsi di ricercatore universitario e di ricercatore degli enti pubblici di ricerca di livello iniziale, con un punteggio equivalente al 30 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione per i titoli scientifici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

4. 9.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

Nei concorsi di ricercatore universitario, il titolo di dottore di ricerca affine al raggruppamento disciplinare per il quale è bandito il concorso può sostituire come requisito di ammissione il diploma di laurea non affine.

4. 8.

SERGIO SOAVE. Desidero avere un chiarimento dal relatore: comprendo perfettamente il significato letterale dell'emendamento 4.8, ma non capisco la fattispecie. Chiedo al relatore di farmi un esempio.

Costante PORTATADINO, Relatore. Per esempio, la laurea in medicina, il dottorato di ricerca in biologia e la successiva partecipazione ad un concorso di biologia. La stessa struttura dipartimentale tende a sovrapporre aree di facoltà diverse, quindi la valutazione dell'affinità del titolo di laurea potrebbe comportare l'esclusione o la partecipazione ad un determinato concorso di un potenziale ricercatore che invece ha svolto il dottorato di ricerca.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti testè presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 4.1 sarà posto in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mattioli 4.1, fatto proprio dall'onorevole De Julio, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Gelli e Soave 4.2 e Poli Bortone e Rallo 4.3.

SERGIO SOAVE. Non vedo per quale ragione si debbe escludere che in determinati concorsi per impieghi pubblici il requisito di ammissione possa essere rappresentato dal titolo di dottore di ricerca; mi riferisco a particolari livelli apicali, a particolari mansioni, dal momento che tutti gli altri titoli hanno valore per essere ammessi a questo o a quel concorso. Pertanto, dichiaro di mantenere l'emendamento 4.2.

SERGIO DE JULIO. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 4.2. Infatti, anziché delegare all'autonomia dei singoli bandi di concorso la facoltà di richiedere o meno un titolo specifico, a me sembra che non accettare la proposta dell'emendamento in questione, maggiormente limitata rispetto a quello precedente, equivarrebbe a non riconoscere un adeguato valore ai corsi di dottorato.

GIANCARLO TESINI. Ribadisco le perplessità già espresse nel corso dell'ultima seduta in ordine al comma 1 dell'articolo 4, il quale tende ad evitare che esperienze passate possano precostituire aspettative e che queste si traducano poi nella richiesta di riconoscimento di un diritto. Anch'io sono sensibile a questa preoccupazione, e pur tuttavia la formulazione del comma 1 dell'articolo 4 mi sembra eccessiva, in quanto non incentiva i giovani che dopo la laurea potrebbero iscriversi ad un corso di dottorato; quest'ultimo dovrebbe rappresentare una qualificazione del patrimonio culturale giovanile creando le premesse per il suo utilizzo. Chiedo pertanto al Governo se non sia disponibile ad un miglioramento del comma in questione.

ADRIANA POLI BORTONE. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 4.3, identico all'emendamento Soave e Gelli 4.2, in quanto a me non sembra che il suo contenuto sia limitativo né per gli enti né per i dottori di ricerca. Sempre per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 4, dichiaro di non condividere l'emendamento 4.9 del relatore, secondo il quale il titolo di dottore di ricerca non può essere valutato come titolo anche nei concorsi per professori, in quanto prevede che esso debba essere valutato nei concorsi di ricercatore universitario e di ricercatore degli enti pubblici di ricerca di livello iniziale, con un punteggio equivalente al 30 per cento di quello complessivo a disposizione della Commissione per i titoli scientifici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ritengo che le questioni poste dall'articolo in discussione rappresentino dei nodi centrali dell'intero provvedimento. Credo debba essere considerato positivamente il fatto che il titolo di dottore di ricerca debba essere valutato con specifico punteggio tra i titoli scientifici nei concorsi di professore e di ricercatore

universitario, ma non ritengo che tale titolo debba costituire requisito di ammissione agli impieghi pubblici per l'accesso. ai concorsi in questione, in quanto ciò irrigidirebbe il sistema creando aspettative. Pertanto sono molto perplesso, perché, ogniqualvolta in questo campo si sono introdotte regole che alimentano aspettative, si sono create distorsioni nel reclutamento. Quando nel mese di dicembre ho provveduto alla distribuzione dei posti per associato, ho dovuto distribuirne metà in proporzione al numero di ricercatori esistenti: con questo criterio, potrebbe essersi verificato che settori nuovi che avevano pochissimi ricercatori hanno avuto pochissimi associati. Le distorsioni tendono quindi ad aggravarsi nel momento in cui si introducono vincoli rigidi.

Le preoccupazioni che ho espresso non devono essere intese nel senso di non valorizzare il dottorato di ricerca, che invece deve esserlo. Oggi compiamo un grosso salto di qualità, perché imponiamo agli enti di ricerca di tenere conto del 30 per cento dei titoli riservati per l'avvio della carriera. Tuttavia, questo privilegio non si deve perpetuare in tutti i concorsi successivi; i ricercatori, una volta entrati, si presenteranno ai concorsi successivi con il patrimonio di competenze che avranno acquisito. In definitiva, ribadisco che dobbiamo cercare di non porre vincoli troppo rigidi: questa è l'unica preoccupazione che avverto.

Per quanto riguarda gli impieghi pubblici, il problema può essere diverso perché occorre considerare anche il diploma di primo livello. Ho scritto al Presidente del Consiglio e al ministro per i rapporti con il Parlamento facendo loro presente che esiste la legge n. 341, la quale prevede il diploma universitario, quindi occorre trovare uno spazio. Al limite, si potrebbe rivedere la questione relativa a certe posizioni delle funzioni pubbliche (in proposito mi rimetto alla Commissione e al relatore); ma per le carriere scientifiche eviterei di creare irrigidimenti, pur comprendendo lo spirito con cui è stata avanzata la proposta, quello di valorizzare ulteriormente ed in modo chiaro il dottorato di ricerca.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che gli emendamenti 4.2 e 4.3 siano approvati, perché mi riuscirebbe difficile comprendere la dignità di un ordinamento universitario che dimostri di credere così poco alla ricchezza degli insegnamenti impartiti da non volerli considerare come terreno precipuo per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario ovvero al profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

Trovo incredibile il colpo che con questo provvedimento si intende dare ai corsi di dottorato di ricerca, non trovo altro termine visto che l'articolo 4 inizia affermando, testualmente, che il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito ai fini di cui sopra. Con il testo al nostro esame si normatizza un intrinseco disprezzo per i corsi di dottorato di ricerca, grazie a una formulazione che, certamente, sarà considerata un insulto da tutti coloro che vi lavorano, soprattutto se dovessero fare un paragone con i corsi univesitari di altri paesi. Certo, non possiamo dire che con questo provvedimento si dimostri, nei confronti degli operatori universitari. la stessa attenzione che l'anno scorso è stata riservata agli ordinamenti didattici. Mi riferisco, in particolare, all'articolo relativo al dottorato, il quale non sarebbe mai stato approvato, e che, invece, è stato ritenuto un elemento qualificante della legge dopo che a suo favore vi è stata addirittura una dimostrazione in piazza.

PRESIDENTE. È merito suo l'averlo proposto, onorevole Mattioli.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Invito il Governo e la Commissione a riflettere attentamente sull'articolo 4, poiché se non ne verrà mutata la formulazione, che considero davvero infelice, si creerà una disaffezione ai corsi di dottorato.

Francesco CASATI. In linea di massima, dichiaro di condividere l'impostazione seguita nel testo dell'articolo 4 adottato dalla Commissione, anche se mi permetto di suggerire un miglioramento nel senso di sopprimere al comma 1 le parole « di ammissione agli impieghi pubblici ».

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'onorevole Mattioli è ricorso ad un'aggettivazione piuttosto forte a proposito di posizioni non corrispondenti alle sue, ma poiché per quanto mi riguarda avevo cercato di illustrare le ragioni di questo articolo con aggettivi soft, continuerò a farlo, anche perché, non considerandomi possessore della verità, credo che debba essere rispettato il punto di vista degli altri.

La contrarietà ad introdurre come requisito di ammissione il titolo di dottore di ricerca ha il solo scopo di non irrigidire il sistema e di non causare quelle distorsioni che inevitabilmente finiscono col crearsi tutte le volte che si definiscono i requisiti per i gradi di carriera. D'altro canto, il fatto che il titolo di dottore di ricerca possa essere valutato con un punteggio equivalente al 30 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione, non esclude il fatto che possa prevalere chi abbia acquisito qualità e meriti per altra via. Credo che questo sia importante. Ciò non toglie che nel corso dell'esame del disegno di legge sulle carriere si possa prendere in considerazione tutta la tematica. Oggi dobbiamo evitare di fare un discorso particolare relativo al solo dottorato.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Non aggiungo nulla a quanto ha osservato il ministro in ordine alla carriera universitaria.

Per quanto riguarda l'impiego pubblico, personalmente avrei ancora maggiori resistenze ad accettare che possa costituire un requisito, mentre sarei disponibile ad effettuare la stessa valutazione che abbiamo espresso per i ricercatori universitari degli enti pubblici, per i quali abbiamo addirittura parlato di un punteggio.

Se è questo che vogliamo esplicitare, possiamo farlo, mentre manterrei una contrarietà molto ferma qualora si volesse introdurre la possibilità di concorsi pubblici in cui il requisito di ammissione sia il dottorato di ricerca, perché non riesco a comprendere a quale livello – sia pure apicale – dei concorsi pubblici un titolo che è essenzialmente di ricerca possa costituire una barriera.

Sulla base di queste considerazioni, riformulo il mio emendamento 4. 9 nel senso di prevedere che il titolo di dottore di ricerca possa essere valutato nei concorsi del pubblico impiego; penso che in questo modo si possa dirimere una questione che forse è più che altro linguistica.

PRESIDENTE. Il relatore ha riformulato il suo emendamento 4.9 nei termini seguenti:

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Esso deve essere valutato, nei concorsi di ricercatore universitario e di ricercatore degli enti pubblici di ricerca di livello iniziale, con un punteggio equivalente al 30 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione per i titoli scientifici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale. Esso può essere valutato nei concorsi del pubblico impiego.

4. 9.

La proposta del relatore introduce un elemento che mi sembra positivo, perché consente una valutazione, stabilendosi per legge che questi titoli debbano avere una loro valutazione sul piano concorsuale.

Avverto che gli emendamenti 4.2 e 4.3 saranno posti in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Gelli e Soave 4.2 e Poli Bortone e Rallo 4.3, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Avverto che all'emendamento 4.9 del relatore sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 4. 9 sopprimere le parole per tutti i titoli scientifici.

0. 4. 9. 2.

De Julio.

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

All'emendamento 4. 9, sostituire la parola equivalente con le seguenti: almeno pari.

0. 4. 9. 3.

De Julio.

All'emendamento 4. 9. dopo le parole nei concorsi di aggiungere la seguente professore.

0. 4. 9. 1.

Poli Bortone, Rallo.

PORTATADINO. COSTANTE Relatore. Esprimo parere favorevole sul subemendamento De Julio 0.4.9.3 e parere contrario sugli altri.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento De Julio 0.4.9.2.

SERGIO DE JULIO. Non so se l'intento del relatore nel presentare l'emendamento 4.9 sia stato quello di soddisfare in linea prevalentemente formale quelle che erano state le richieste contenute in alcuni emendamenti oppure se egli abbia sbagliato la sua valutazione: quando consideriamo il punteggio complessivo a disposizione della commissione per i titoli scientifici parliamo del 30 per cento di una percentuale, che potrebbe ridursi grosso modo al 10 per cento e che pertanto diventerebbe piuttosto simbolico. La mia proposta di sopprimere le parole « per i titoli scientifici » è tesa a dare maggior rilievo a questo intento « conciliatorio » del relatore.

· COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Il parere da me espresso sul subemendamento resta invariato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento De Julio 0.4.9.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento De Julio 0.4.9.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Poli Bortone e Rallo 0.4.9.1.

ADRIANA POLI BORTONE. Rispetto al testo del Comitato ristretto l'emendamento del relatore risulta limitativo, in quanto rispetto al secondo periodo del comma 1, il quale stabiliva che il titolo di dottore di ricerca doveva essere valutato con specifico punteggio per l'ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario. limita tale previsione soltanto ai ricercatori universitari. Mi chiedo, quindi, per quale motivo si sia cambiata idea rispetto al testo concordato in sede di Comitato ristretto.

Il relatore ha asserito di aver formulato il suo emendamento per venire incontro alle istanze espresse da più gruppi, ma personalmente non so chi possa aver manifestato l'esigenza di limitare questo tipo di valutazione a due ipotesi, anziché alle quattro originariamente previste.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nella rivisitazione dei meccanismi concorsuali per i concorsi ai posti di prima e seconda fascia sarà possibile fissare criteri atti a vincolare maggiormente la Commissione. Credo, comunque, che la questione debba essere affrontata in un contesto diverso, in quanto adesso rischieremmo di innestarla in maniera anomala ed episodica. Ribadisco, pertanto, l'invito a ritirare il subemendamento 0.4.9.1.

ADRIANA POLI BORTONE. Aderendo all'invito del ministro, dichiaro di ritirare il mio subemendamento 0.4.9.1.

PRESIDENTE. Avverto che, a' termini dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, l'emendamento 4.9 del relatore sarà posto in votazione in linea di principio ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4.9 del relatore, nel testo riformulato, come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.4.9.3.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 4.7.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 4.8.

CARMINE MENSORIO. Mi dichiaro perplesso sull'emendamento 4.8 del relatore, in quanto a mio avviso compromette la specificità professionale del diploma di laurea o, peggio ancora, ne sovverte i valori reali.

SERGIO DE JULIO. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 4.8 del relatore, in quanto tiene conto di situazioni reali presentatesi, più di una volta, nei concorsi per ricercatori universitari.

BIANCA GELLI. Esprimo il mio consenso sull'emendamento del relatore, in quanto dobbiamo tener conto delle discipline di confine e consentire, quindi, di passare da un territorio all'altro. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché i firmatari degli emendamenti 4.5 e 4.4 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento De Julio e Guerzoni 4.6.

SERGIO DE JULIO. Con l'emendamento in questione non viene proposto alcun automatismo, in quanto non chiediamo che trascorso un certo periodo di tempo un ricercatore venga considerato confermato. Riteniamo, invece, che egli possa avvalersi della facoltà di essere sottoposto al giudizio di conferma, di cui all'articolo 31 del decreto presidenziale n. 382, anche perché vi è senz'altro una differenza fra il ricercatore che vince un concorso da neolaureato rispetto a chi lo supera dopo tre anni di qualificazione.

BIANCA GELLI. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 4.6.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei motivare il mio parere contrario all'emendamento 4.6. Si tratta, anche in questo caso, di una questione di fondo, perché se introduciamo la disposizione in esame solo per i ricercatori, siamo indotti a riesaminare il problema dei tre anni di straordinariato del professore di prima fascia. La mia preoccupazione deriva dal fatto che stiamo procedendo, dopo un decennio di trascuratezza, al recupero della posizione del dottore di ricerca creando dei meccanismi le cui ripercussioni su tutta la struttura universitaria non sono state valutate. Le proposte avanzate possono essere prese in considerazione, ma nell'ambito di una rivisitazione organica e sistematica delle procedure di carriera. La mia, quindi, non è una preclusione di principio, ma una preoccupazione derivante dalla mancata valutazione delle conseguenze.

#### X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Inoltre, questo può valere anche per una fase transitoria e non, per esempio, a regime, per cui nell'ambito della definizione di una legge concernente le carriere si potrebbe esaminare anche questa materia per operare un avvicinamento ad una situazione di regime, ma prendendo in considerazione tutti i livelli e tutte le possibili ripercussioni.

Per tali ragioni, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.6; contestualmente, tenuto conto della situazione transitoria che si è determinata, invito il Governo a prendere in considerazione nel provvedimento sulle carriere anche queste tematiche.

SERGIO DE JULIO. Accolgo l'invito del ministro e ritiro l'emendamento 4.6 in quanto, trattandosi di una disposizione concernente la sistemazione delle carriere, probabilmente può trovare la sua collocazione in un provvedimento legislativo specifico.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'approvazione in linea di principio dell'emendamento 4.9 del relatore, la votazione dell'articolo 4 avrà luogo in altra seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

(Collegio dei docenti).

- 1. Il collegio dei cocenti non può essere costituito da un numero di componenti inferiori a tre. Possono essere chiamati a farne parte oltre ai professori universitari di ruolo, anche ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Del collegio può anche far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell'articolo 3.
- 2. La presidenza del collegio è in ogni caso riservata ad un professore ordinario, anche se a tempo definito.

- 3. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituise adempimento dei propri doveri istituzionali previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- 4. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole Del collegio può anche far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell'articolo 3.

5. 8.

Arnaboldi.

Al comma 1, sostituire le parole inferiore a tre con le seguenti inferiore a 5. 5. 3.

Soave, Gelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole Oltre ai professori universitari di ruolo anche con le seguenti ad espletare le conseguenti funzioni didattiche i docenti di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché.

Di conseguenza, sopprimere il comma 3. 5. 15.

Soave, Gelli.

Al comma 1, sostituire le parole anche ricercatori fino alle parole n. 568 con le seguenti i ricercatori confermati dalle Università e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca.

5. 11.

Il Relatore.

18 -

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole professori universitari di ruolo aggiungere le seguenti i ricercatori riconfermati delle università.

5. 4.

Gelli, Soave.

Al comma 1, dopo le parole professori universitari di ruolo aggiungere le seguenti e i ricercatori confermati delle università. 5. 6.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1, dopo le parole professori universitari di ruolo aggiungere le seguenti e ai ricercatori universitari confermati. 5. 9.

Tamino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della valutazione degli elementi necessari per il conseguimento del titolo, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il collegio dei docenti è integrato da un professore universitario di ruolo di materia affine, estratto a sorte tra gli aventi titolo a cura del Ministro per l'università e la ricerca scientifica con l'assistenza del Consiglio universitario nazionale e nominato con decreto del Ministro stesso.

5. 2.

Mattioli.

Sopprimere il comma 2.

5. 10.

Tamino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Presidenza del Consiglio è in ogni caso riservata al docente ordinario titolare di maggior anzianità di servizio. 5. 7.

Al comma 2, sostituire le parole ad un professore ordinario anche se a tempo definito con le seguenti un professore di ruolo, a tempo pieno.

5. 16.

Gelli, Soave.

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo:

La mancata presentazione della relazione comporta comunque l'esclusione del dottorato dal corso e la decadenza del diritto a percepire la borsa.

5. 1.

Guerzoni, De Julio.

PORTATADINO. Relatore. COSTANTE Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Soave e Gelli 5. 3 e 5. 15 e Guerzoni e De Julio 5. 1; invito i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gelli e Soave 5. 4 e Poli Bortone e Rallo 5. 6, nonché dell'emendamento Tamino 5. 9; esprimo, infine, parere contrario su tutti gli altri emendamenti e raccomando l'approvazione del mio emendamento 5. 11.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Piché i presentatori dell'emendamento 5. 8 non sono presenti si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 5. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Soave e Gelli 5. 15.

SERGIO SOAVE. Mi dichiaro disponibile a trovare una formulazione che sod-Poli Bortone, Rallo. I disfi le esigenze sottese al mio emendamento 5. 15 e a quelle dell'emendamento 5. 11 del relatore.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Invito l'onorevole Soave a ritirare l'emendamento 5. 15 e preannuncio un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente nuovo emendamento:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole oltre ai professori universitari di ruolo, anche con le seguenti i professori universitari di ruolo, i ricercatori confermati dalle università e i. 5, 20.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5. 20 del relatore.

SERGIO SOAVE. Aderendo all'invito del relatore, dichiaro di ritirare il mio emendamento 5. 15.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 5. 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti Gelli e Soave 5, 4, Poli Bortone e Rallo 5, 6 e Tamino 5, 9,

Passiamo all'emendamento Mattioli 5. 2.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Poiché né il relatore né il Governo hanno espresso la motivazione del rifiuto di questo emendamento, mi permetto di illustrarlo. Ritengo che esso sia coerente con la logica di dare un significato più forte al titolo di dottore di ricerca, in quanto ai fini della valutazione degli elementi necessari per il conseguimento del medesimo, chiedo che il collegio dei docenti tone e Rallo 5.7.

sia integrato da un professore universitario di ruolo di materia affine, estratto a sorte tra gli aventi titolo a cura del ministro per l'università, con l'assistenza del consiglio universitario nazionale e nominato con decreto del ministro stesso. Ripeto, per evitare che la composizione del collegio generi rischi che già hanno avuto modo di manifestarsi in alcune università, cioè quelli di produrre titoli deboli, insisto sul mio emendamento, in quanto permette al titolo di dottore di ricerca di acquisire un significato corretto, consentendo al medesimo di possedere le prerogative recepite nel precedente articolo.

SERGIO SOAVE. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento Mattioli 5. 2, condividendone le motivazioni.

SERGIO DE JULIO. Condivido lo spirito dell'emendamento Mattioli 5.2, ma il modo in cui è formulato mi lascia perplesso e, comunque, tale da non giudicarlo rilevante.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare all'onorevole Mattioli che il suo emendamento 5.2 risulta in contrasto con il testo già approvato dell'articolo 2. Pertanto, lo invito a ritirarlo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Dichiaro di ritirare allora il mio emendamento 5. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tamino 5.10. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino 5.10, fatto proprio dall'onorevole Mattioli, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bor-

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gelli e Soave 5.16.

BIANCA GELLI. Insisto su questo emendamento perché a mio avviso è importante precisare che debbasi trattare di un professore di ruolo a tempo pieno, poiché il tempo definito non permetterebbe di seguire il dottorato di ricerca. Si presume che il docente debba svolgere il suo ruolo all'interno dell'università, cosa che, per esempio, non sarebbe possibile per un architetto che eserciti la libera professione.

SERGIO DE JULIO. Mi dichiaro perplesso sia sulla formulazione dell'emendamento Gelli e Soave 5.16, sia sul comma 2 dell'articolo 5, soprattutto in considerazione di quanto detto dal ministro Ruberti a proposito della questione attinente allo stato giuridico dei docenti.

BIANCA GELLI. Insisto nel mio emendamento, in quanto credo indispensabile riservare la presidenza del collegio ad un professore ordinario a tempo pieno, anziché, ripeto, a chi esercita professioni, quali quelle di architetto o di medico, che, difficilmente, consentirebbero quel tipo di presenza.

Costante PORTATADINO, Relatore. Vorrei rimettere la decisione finale al Governo, con questa osservazione: sono sempre molto favorevole a mantenere tutte le responsabilità accademiche in capo ai docenti a tempo pieno; se ne esiste una che può essere affidata ai docenti a tempo definito, è proprio questa.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il problema deve essere inquadrato nel contesto dell'esperienza maturata negli ultimi dieci anni nelle università, che è sotto gli occhi di tutti e ci porterà a definire meglio il tempo pieno ed il tempo definito, se non vogliamo camuffarci dietro degli schemi. Vi sono alcune facoltà, come quella di lettere, in cui il problema non si pone ed altre, come quelle di medicina, giurisprudenza, ingegneria, architettura, in cui il problema esiste. Spesso il vincolo del tempo pieno ha sottratto potenzialità positive rispetto alla qualità della direzione; questo è un dato di fatto. Allora, per il dottorato non credo che ci convenga limitare la possibilità della scelta anche a tempo definito, perché poi a decidere è la facoltà, anzi in questo caso il dipartimento, che è incardinato nel dottorato.

Pertanto, la specificazione contenuta nell'emendamento potrebbe creare un'immagine negativa. In pratica, talvolta il problema del vincolo del tempo pieno serve solo ad accontentare professori che con quel dottorato non hanno nulla a che fare ed ai quali viene affidata la direzione del dottorato stesso; ciò conduce a distorsioni: può piacere o no, ma è un dato reale. Addirittura, in certi dipartimenti, vi è un solo professore a turno a tempo pieno, quello che ricopre la carica di direttore; si tratta di una realtà che non dobbiamo ignorare. Le questioni di principio forse possono essere sostenute a ragione, ma non fanno i conti con la situazione di fatto esistente. Poiché il dipartimento deve designare il presidente del collegio dei docenti, credo che ci possiamo affidare al dipartimento stesso per la scelta, senza vincolarlo eccessivamente. Devo riconoscere che è una questione di realismo più che di principio; ma il realismo ha una sua valenza, per cui ritengo che non debba essere posto il vincolo del tempo pieno.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento Gelli e Soave 5. 16, perché, sempre dal punto di vista del realismo, credo che si possa convenire con il ministro sulla questione del tempo pieno, anche se voterò a favore di quest'ultimo. Tuttavia, tranquillizzato il ministro su

21

questo, se egli non continua ad essere ossessionato dall'ope legis che si nasconde dietro qualsiasi iter, sulla dizione un po' più elastica della collega Gelli si potrebbe avere una convergenza, salvo poi dividerci sul fatto che il tempo sia pieno o definito, sempre che non vi sia, lo ripeto, il terrore dell'ope legis dietro ogni parola.

ADRIANA POLI BORTONE. Poiché abbiamo anche un'altra figura, quella dell'esperto, non so perché dobbiamo operare una riserva - che mi sembra una forzatura - in merito alla presidenza del collegio dei docenti, che peraltro deve essere indicata dal dipartimento. Può accadere che l'esperto gestisca in maniera più manageriale: vi può essere un dottorato di ricerca che abbia necessità di un manager più che di un professore di ruolo. Mi chiedo quindi se non sia opportuno sopprimere l'intero comma 2, piuttosto che seguire una logica corporativa.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Non si tratta di una questione corporativa. Dobbiamo garantire che nelle università, pur potendovi essere un ricercatore migliore degli associati e degli ordinari, o un associato migliore di questi, la responsabilità della gestione scientifica delle attività debba essere attribuita ai professori di prima fascia. Si tratta di una questione di fondo che non può essere rimessa ogni volta in discussione.

Il mio non è terrore dell'ope legis, ma una perplessità di fondo, perché ritengo, lo ribadisco, che la responsabilità della gestione scientifica delle università debba essere attribuita ai professori di prima fascia.

Debbo aggiungere che la disposizione contrasterebbe con una sentenza della Corte costituzionale, la quale precisa che i professori di prima e seconda fascia sono equivalenti rispetto all'attività didattica, ma che la loro differenza sta proprio nelle responsabilità intra-università rispetto alle responsabilità scientifiche. Non si può rimettere in discussione ogni volta un assetto di fondo; non credo di essere corporativo sostenendo che le responsabilità scientifiche devono essere legate alla prima fascia.

Costante PORTATADINO. Relatore. Alla luce del dibattito svoltosi, presento un emendamento con il quale propongo una correzione terminologica, ossia la sostituzione della parola « ordinario » con le parole « di ruolo di prima fascia ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire la parola ordinario con le seguenti di ruolo di prima fascia.

5. 21.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 5.21 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gelli e Soave 5. 16, che, come abbiamo sentito poc'anzi, l'onorevole Mattioli ha chiesto avvenga per parti separate.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ribadisco la mia contrarietà all'emendamento in questione, in quanto non è possibile, tramite un caso specifico, modificare l'assetto di tutto il sistema universitario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Gelli e Soave 5. 16, non accettata dal relatore né dal Governo.

(È respinta).

# x legislatura — settima commissione — seduta del 13 febbraio 1991

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Gelli e Soave 5.16, non accettata dal relatore né dal Governo. (È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.21, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni e De Julio 5. 1, accettato dal relatore e dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

#### La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 5 aprile 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO